

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

35219/06

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/07/2006

SENTENZA

N. 772/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. VITALONE CLAUDIO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. ONORATO PIERLUIGI | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. TERESI ALFREDO | " | N. 016326/2006 |
| 3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI | " | |
| 4. Dott. IANNIELLO ANTONIO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) GIANNECCHINI ENRICO

N. IL 27/05/1947

avverso ORDINANZA del 27/03/2006

TRIB. LIBERTA'

di LUCCA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
IANNIELLO ANTONIO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Leo Giacobbe de ha*

diretto il oggetto del ricorso.

Udit i difensor Avv.

La Corte osserva:

Enrico Giannecchini, rappresentante legale della impresa di costruzioni ICES s.p.a. è indagato in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 cpv. c.p., 51, commi 1 e 3 D.Lgs. n. 22/97, per avere effettuato, in assenza della prescritta iscrizione, una gestione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai fanghi provenienti dall'attività di frantumazione e lavaggio degli inerti esercitata.

In relazione a tale ipotesi investigativa, in data 15 novembre 2005 la P.G. aveva sequestrato un'area di circa 6000 mq, sita in Massarosa, via del Pioppogatto, sulla quale insisterebbe un rilievo realizzato con accumuli di fanghi da lavaggio inerti di circa 35.000 mc., provenienti dall'impianto della società in Pietrasanta. La polizia giudiziaria, nella relativa relazione al P.M. aveva rilevato che l'accumulo doveva ritenersi vero stoccaggio di rifiuti, dei quali dai registri non era ricavabile la presa in carico e quindi la provenienza. Inoltre, dai medesimi registri non risultavano effettuati, secondo la P.G., trasporti altrove per l'avvio dei fanghi a smaltimento o recupero autorizzati.

Su richiesta del P.M., il G.I.P. presso il Tribunale di Lucca aveva con decreto del 17 novembre 2005 convalidato il sequestro preventivo ritenendo sussistente il *fumus* in base alle notizie ricevute dalla P.G. e motivando, quanto al *periculum* derivante dalla disponibilità dell'area, con la valutazione che la stessa avrebbe sicuramente comportato la prosecuzione dell'utilizzo del luogo come discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Con successivo decreto del 16 gennaio 2006, il medesimo G.I.P. di Lucca aveva esteso il sequestro ad un'ulteriore area di mq. 15.540 contigua alla precedente, avendo avuto la segnalazione dalla P.G. del fatto che anche in tale luogo era stato effettuato altro deposito di fanghi derivanti dalla lavorazione di materiali lapidei da parte della ICES s.p.a. La P.G. con successiva missiva del 23 gennaio 2006, ribadendo quanto già riferito nella precedente comunicazione, aveva altresì fatto presente che alcuni testi

avevano riferito di aver visto cumuli di fanghi depositati sul terreno di Massarosa da sette anni ed altri testi da cinque anni.

Su istanza in data 19 gennaio 2006 di revoca del provvedimento di sequestro, avanzata dai difensori dell'indagato, il G.I.P., col parere contrario del P.M., aveva in data 25 gennaio 2006 rigettato l'istanza.

Con successivo appello presentato il 13 febbraio 2006 l'indagato aveva richiesto l'annullamento del provvedimento del G.I.P., ma il Tribunale di Lucca ha rigettato la richiesta con ordinanza del 27 febbraio 2006, qualificando i fanghi provenienti da impianto di lavaggio di materiali inerti come rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22.

Nelle more della definizione del procedimento in parola, il Giannecchini in data 14 febbraio 2006 ha avanzato al P.M. nuova richiesta di revoca del secondo sequestro preventivo disposto dal G.I.P. il 16 gennaio 2006, richiesta respinta con rimessione degli atti al G.I.P. che su conforme parere del P.M. ha rigettato la richiesta di revoca il 20 febbraio 2006, avverso il quale rigetto, il Giannecchini ha proposto appello avanti al Tribunale di Lucca, che con ordinanza del 27 marzo 2006 l'ha respinto.

Al riguardo, rilevato che l'istanza di revoca presentata il 14 febbraio 2006 e l'atto di appello propongono le medesime censure già prospettate in sede del precedente appello, il Tribunale ha richiamato, mutuandole, le argomentazioni in precedenza svolte per respingere il primo appello del ricorrente, ribadendo la qualificazione dei fanghi provenienti da impianto di lavaggio di materiali inerti come rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22 e aggiungendo che anche a voler seguire la tesi della difesa che nega tale qualificazione alla stregua della lettura da questa proposta della legge interpretativa n. 178 del 2002, mancherebbe nel caso di specie, anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia C.E. dell'11 novembre 2004, citata dal ricorrente, il presupposto richiesto dal 2° comma dell'art. 14 di tale legge, essendo dagli atti contrastata l'affermazione



secondo la quale i fanghi in parola vengono utilizzati dalla società in altri cicli produttivi.

Avverso tale ordinanza propone ora ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ribadendo la propria interpretazione delle norme di legge in materia di rifiuti e di quelle contenute nella legge interpretativa del 2002, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 457 dell'11.11.2004 e lamentando in tale quadro di riferimento normativo la carenza assoluta di motivazione della ordinanza in ordine al primo motivo di appello avanti al Tribunale, ove l'appellante avrebbe documentato che gli accumuli di fanghi provenienti da un impianto di lavaggio di materiali inerti non erano depositati in loco da moltissimo tempo ma venivano depositati con un ritmo ed una quantità tale che quelli presenti non datavano da più di un anno-un anno e mezzo mentre l'area era nella disponibilità della società da nove anni. Da ciò deriverebbe la conclusione che i materiali in questione, depositati a partire da nove anni prima, venivano periodicamente riutilizzati in altri cicli produttivi della società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte non ravvisa alcuna delle ragioni di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. o di altra ipotizzabile desunta dal sistema giuridico vigente nel fatto che la persona del relatore del presente giudizio è lo stesso che ha svolto identica funzione nel giudizio di cassazione che in data 25 maggio 2006 ha concluso il precedente procedimento menzionato nella parte narrativa e avviato con l'istanza del 19 gennaio 2006 di revoca del sequestro.

I due procedimenti sono infatti autonomi e distinti, ancorché la loro origine "remota" risalga ad un unico sequestro e possano avere analogo (ma non perfettamente eguale) contenuto. Ne consegue che l'ipotesi di un unico giudice per ambedue tali procedimenti non è ricompresa nei divieti di cui alla norma del codice di rito citata o nelle previsioni di cui all'art. 36 c.p.p..



Inoltre, l'assenza nei procedimenti di controllo dei provvedimenti cautelari reali della possibilità di una valutazione nel merito della fondatezza della ipotesi investigativa formulata (*cf.*, per tutte, Cass. 18 maggio 2004 n. 23214) esclude in radice la produzione di un effetto preclusivo nel senso indicato.

Nel merito del ricorso, la difesa del ricorrente sostiene che i fanghi provenienti da un impianto di lavaggio di inerti della società e accumulati nell'area sequestrata non sarebbero qualificabili come rifiuti alla stregua della legislazione vigente, in particolare, l'art. 6, comma 1° lett. a) del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, come interpretato dall'14 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, in quanto destinati ad essere riutilizzati dall'impresa medesima in diversi lavori edili oggetto dell'attività della stessa.

La norma interpretativa da ultimo indicata esclude infatti che ricorra l'ipotesi di *"sostanza ... di cui il detentore...abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*, secondo la nozione mutuata dalla disciplina comunitaria della materia, per *"i beni o sostanze materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; b) omissis ..."*

Quest'ultima esclusione, ripresa dall'art. 183, lett. n) del recente D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia pure in termini parzialmente diversi, di individuazione della nozione di "sottoprodotto" non soggetto alle disposizioni di cui alla parte quarta del medesimo decreto, era stata sospettata di contrastare con la disciplina comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975 n. 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 18 marzo 1991 n. 91/156/CEE nonché dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996 n.



96/350/CE, dal Tribunale di Terni, che ne aveva fatto uno degli oggetti di una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE.

Con sentenza n. 457 dell'11 novembre 2004, la Corte di giustizia ha al riguardo precisato che *“è ammesso, alla luce degli obiettivi della direttiva 75/442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione”* (ma non i residui di consumo, come poi specificato dalla medesima decisione) *“che non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto, bensì come sottoprodotto di cui il detentore non desidera disfarsi ai sensi dell'art. 1, lett. a) primo comma di tale direttiva, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare e nel corso del processo di produzione”*.

Ciò precisato sul piano del quadro normativo di riferimento, la censura di carenza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente dell'ordinanza impugnata, come tale concretante, secondo la giurisprudenza di questa Corte (*cf.*, per tutte, Cass. S.U. 13 febbraio 2004 n. 5876) un vizio di violazione di legge, denunciabile, ex art. 325, 1° comma c.p.p. e a differenza del vizio di illogicità della motivazione, col ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame e di appello in materia di provvedimenti cautelari reali, appare in parte inammissibile ed in parte infondata.

E' infatti inammissibile ove riproduce censure fondate sul medesimo quadro processuale di riferimento delle deduzioni e delle censure già mosse in sede di prima richiesta di revoca e nell'ambito del relativo procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte del 25 maggio scorso (*cf.* Cass.2 luglio 2004 n. 28930 o 14 novembre 2003 n. 43647) mentre è infondata quanto alle considerazioni aggiuntive proposte nel presente procedimento.

E' stato già rilevato da questa Corte nella diversa sede indicata che, contrariamente a quanto denunciato dalla difesa del ricorrente, il Tribunale aveva infatti specificatamente preso in esame il primo motivo di appello, laddove l'appellante rilevava che alcune testimonianze anche di persone



ascoltate dalla polizia giudiziaria avevano riferito che la società effettuava 7-8 viaggi giornalieri di trasporto di fanghi nell'area in sequestro. Considerata la documentata capienza dei camions della ICES, un semplice calcolo matematico avrebbe dimostrato, secondo il ricorrente, che l'accumulo nelle quantità rilevate si era realizzato in non più di un anno-un anno e mezzo. Poiché l'area in questione sarebbe nella disponibilità della società da 7-9 anni, la datazione massima dell'accumulo provverebbe l'assunto dell'indagato relativo alla riutilizzazione dei fanghi.

A tale rilievo, il Tribunale aveva risposto, con motivazione che in nessun caso può ritenersi apparente, che mancherebbe viceversa il requisito della certezza del riutilizzo del materiale accumulato nell'area, in quanto le affermazioni dei testimoni dipendenti della società non sarebbero suffragate da alcun riscontro oggettivo, posto che dei fanghi non vi è traccia alcuna nei registri di carico e scarico della società né vi è alcuna documentazione attestante il trasporto di essi presso i cantieri indicati dai testimoni medesimi. Inoltre tali affermazioni dei testimoni erano state ritenute efficacemente contrastate dai rilievi diretti della polizia provinciale relativamente all'altezza e al grado di essiccazione dei cumuli di fanghi, ritenuti indicativi di una prolungata giacenza di tale materiale nell'indicato luogo di deposito.

Infine l'ordinanza impugnata, che per il resto ripete le considerazioni svolte dal Tribunale di appello sul rigetto della prima istanza di revoca della misura cautelare reale, motiva anche con riferimento all'elemento nuovo versato nel presente procedimento, rilevando come le fatture prodotte nel presente procedimento dalla difesa non siano sufficienti a dimostrare l'effettiva utilizzazione del materiale fangoso prodotto dalla ICES, sostanzialmente con l'argomento che il numero di esse è talmente modesto e rappresenta una movimentazione talmente ridotta del materiale fangoso accumulato da non assumere il significato voluto dall'indagato.




Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2006

Il Consigliere relatore



Il Presidente

